

LINEE GUIDA DIPARTIMENTALI PER LE DOMANDE DI ALTERNANZA

Premessa

Le linee guida dipartimentali definiscono la procedura interna di approvazione delle richieste di alternanza, in conformità con la normativa vigente.

Tali linee guida si intendono a protezione del diritto del docente di fare richiesta di alternanza a tutela della propria attività di ricerca.

Definizione di alternanza, documentazione, modulo di richiesta (PD02) e normativa di riferimento sono reperibili alla pagina <https://www.unipr.it/alternanza>.

Linee guida

- La normativa stabilisce che l'alternanza è concessa per «dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali» (art. 17 D.P.R. n. 382/80). Occorre pertanto allegare alla richiesta di autorizzazione un documento dell'istituzione di ricerca, italiana o estera, che attesti una periodicità di esclusiva attività di ricerca non compatibile con l'attività didattica presso la sede. Alla conclusione dell'alternanza è richiesta una relazione dettagliata dell'attività scientifica da parte del/la docente, controfirmata dal Responsabile dell'istituzione accogliente, che sarà posta in approvazione del Consiglio di Dipartimento. Il modulo di richiesta (PD02) va indirizzato al Magnifico Rettore tramite protocollo@unipr.it. Successivamente, il Magnifico Rettore chiede l'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
- Secondo la normativa, «nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva» (art. 4 comma 78 L. 183/2011). Pertanto, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'alternanza, occorrerà che la richiesta sia preventivamente approvata dai Consigli di Corso di Studio che attribuiscono la responsabilità didattica dalla quale si chiede di essere esentati, previo esame di fattibilità da parte del/la Presidente di CdS. La scadenza è necessaria per poter programmare l'offerta didattica da erogare nel successivo anno accademico. Una volta stabilito il piano di coperture e nel caso esso riguardi più di due CdS, esso sarà esaminato dalla Commissione Didattica per un parere di fattibilità. Solo successivamente a tale parere favorevole l'approvazione della domanda di alternanza potrà essere sottoposta al Consiglio di Dipartimento.
- Sempre in ragione dell'art. 4 comma 78 L. 183/2011, e con particolare riferimento alla garanzia e al corretto funzionamento dei Corsi di Studio, il/la richiedente dovrà assicurare la copertura per almeno 6 CFU nella prima parte del I semestre (settembre-ottobre), quindi prima dell'inizio effettivo dell'alternanza (1° novembre), con priorità per gli insegnamenti in virtù dei quali si è docenti di riferimento e per quelli obbligatori. Qualora non sia possibile riassegnare gli altri incarichi didattici del/la richiedente al personale strutturato, la richiesta di copertura è di 12 CFU (due insegnamenti da svolgersi nella prima parte del I semestre).
- Sempre sulla base dell'art. 4 comma 78 L. 183/2011, la copertura degli altri insegnamenti dovrà essere assicurata in primo luogo attraverso mutuaioni o avvalenze, sempre con l'approvazione dei Consigli di Corso di Studio interessati.
- In alternativa alle mutuaioni o avvalenze, i CdS interessati potranno istituire contratti gratuiti di insegnamento in convenzione. Sempre in alternativa alle mutuaioni o avvalenze, sarà possibile retribuire contratti di insegnamento fino a 12 CFU su progetti non esplicitamente destinati alla ricerca, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.

- In ultima analisi, possono essere considerate disattivazioni di insegnamenti a scelta oppure, anche per gli insegnamenti obbligatori, lo slittamento di tali attività didattiche ad anni successivi, previa approvazione dei Consigli di Corso di Studio interessati.
- Per il corretto svolgimento degli esami di profitto è richiesta la collaborazione del/la docente in alternanza con le altre componenti delle commissioni di esame.